

ARGOMENTO	RIASSUNTO	ARTICOLO
<p>Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti</p>	<p>È prevista la riforma degli ordinamenti professionali entro il 30 novembre 2012 . E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.</p> <p>Potranno assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:</p> <p>a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;</p> <p>b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;</p> <p>c) criteri e modalità per far svolgere l'incarico affidato alla società solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;</p> <p>d) le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dall'albo .</p> <p>E' obbligo che la società tra professionisti contenga nella denominazione sociale, l'indicazione di società tra professionisti.</p> <p>La partecipazione ad una società e' incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.</p> <p>I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine .</p> <p>E' possibile costituire società tra professionisti anche per l'esercizio di più attività professionali.</p> <p>Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.</p>	<p>art. 10</p>
<p>Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini</p>	<p>In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dal Decreto n° 78 convertito nella legge n.122/2010.</p> <p>Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinati dal DPR n° 160/2010 sul SUAP, ma trascorsi 90 giorni se gli enti terzi coinvolti nel procedimento non forniranno al SUAP quanto di loro competenza ,l'adozione dell'atto finale mediante il ricorso alla Conferenza dei Servizi</p>	<p>art. 14</p>

	<p>passerà alla competenza dell' ufficio locale del Governo.</p> <p>L'ufficio locale del Governo sarà istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno .</p> <p>L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana e da un rappresentante del comune interessato.</p> <p>Vale come assenso dell'amministrazione la mancata partecipazione del rappresentante dell'amministrazione convocata o l'espressione non definitiva del parere .</p> <p>Restano esclusi dal meccanismo dell'ufficio locale di governo i procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.</p> <p>La partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi.</p>	
<p>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</p>	<p>Modificando il DPR n° 445/2000 Testo unico sulla documentazione amministrativa è stato stabilito che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi , i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio</li> <li>-sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»</li> <li>-vige l'obbligo per le amministrazioni procedenti dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle autocertificazioni, ed anche di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ; a tal fine l'interessato è obbligato ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richieste.</li> </ul> <p>Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta</p>	<p>art. 15</p>

	<p>dall'interessato .</p> <p>Importanti innovazioni riguardano IL DURC in quanto il legislatore ha previsto che le informazioni relative alla regolarità contributiva debbano essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;</p> <p>Per procedere ai controlli previsti a seguito dell'accertamento d'ufficio le amministrazioni certificanti dovranno individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.</p> <p>Tramite questo ufficio le amministrazioni certificanti dovranno individuare e rendere note con pubblicazione sul sito istituzionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati</li> <li>- le misure per l'effettuazione dei controlli</li> <li>- le modalità per la loro esecuzione.</li> </ul> <p>Eventuali mancate risposte alle richieste di controllo entro trenta giorni costituiscono violazione dei doveri d'ufficio .</p>	
<p>Semplificazione procedimento distretti turistici</p>	<p>Il procedimento per il riconoscimento del distretto turistico si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, entro novanta giorni dall'avvio il provvedimento di diniego.</p>	<p>art. 17</p>